



parco
regionale
del serio

PIANO DI SETTORE STRALCIO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA percorsi e sistemi di accessibilità

**ART.7 punto 6 lettera 'e'
del Piano Territoriale di Coordinamento - Delibera G.R. 28.06.2000 N° 7/192.**

N.T.A.

Norme Tecniche Attuative

Ottobre 2003

PARCO REGIONALE DEL SERIO

PIANO DI SETTORE STRALCIO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA : percorsi e sistemi di accessibilità

N.T.A.

Norme Tecniche Attuative

INDICE

- Art. 1 – Contenuti e obiettivi del Piano di Settore Stralcio.
Procedure e soggetti per l'attuazione.
- Art. 2 – Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del Piano di Settore Stralcio.
- Art. 3 – Aree destinate alla fruizione ricreativa (rif. artt. 23-24-40-42 del P.T.C.).
- Art. 4 – Rete dei percorsi (rif. artt. 17 c.10 - 35 – 37 – 39 – 40 del P.T.C.).
- Art. 5 – Rete delle percorrenze protette (ciclabili e ciclopedonali) nei Comuni inclusi nel Parco del Serio.
- Art. 6 – Sbarre e lucchetti
- Art. 7 – Rete dei parcheggi (rif. art. 36 del P.T.C. integrato con D.G.R. 20.09.2002 n° 7/10399).
- Art. 8 – Connessioni con il Piano di Settore delle Aree Degradate (artt. 40 –42- 24 del P.T.C.).

Art.1 – Contenuti e obiettivi del Piano di Settore Stralcio. Procedure e soggetti per l'attuazione.

Il Piano di settore Stralcio fa riferimento all'art. 7 punto 6 lettera e) e punto 7, e in particolar modo all'art. 40 del P.T.C. del Parco . I contenuti del Piano Stralcio fanno inoltre riferimento ai seguenti articoli del Piano Territoriale di Coordinamento:

Art. 17 - Zona di riqualificazione ambientale (punto 10)

Art. 23 – Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco

Art. 24 - Zona degradata da recuperare

Art. 35 – Sistema di viabilità minore

Art. 36 – Parcheggi (con riferimento alla delibera n° 16 del 19.04.2002)

Art. 37 – Infrastrutture stradali e ferroviarie

Art. 39 – Circolazione

Art. 40 – Attività ricreative sociali e culturali

Art. 42 – Recupero delle aree degradate.

In coerenza con la pianificazione del P.T.C. approvato con delib.di G.R. n° 7/192 del 28.06.2000, il Piano di settore Stralcio segnala nel territorio del Parco i poli di maggiore interesse sociale: quelli di prevalente interesse naturalistico e quelli di prevalente fruizione ricreativa (ludico-sportiva); evidenziando per entrambi la rete di percorsi, al fine di determinare la regolamentazione delle percorrenze.

Sono pertanto individuati :

- la rete dei percorsi, con le relative classificazioni di transitabilità;
- la rete dei parcheggi (esistenti e di progetto).

Obiettivo del Piano di settore Stralcio è pertanto l'individuazione e l'organizzazione della rete fruitivi, al fine sia di potenziare le risorse già presenti e disponibili, sia di generare nuove risorse, possibilmente di concerto con i comuni competenti.

E' importante tenere sempre presente che la fruizione del parco debba poter avvenire in modo compatibile con le esigenze di risarcimento delle aree compromesse dall'impropria manomissione antropica.

Il Piano di settore Stralcio traccia la 'struttura' della rete fruitiva, alla quale sia il Parco sia i Comuni sia eventuali soggetti privati potranno dare seguito con specifici progetti attuativi.

L'attuazione del Piano di settore può avvenire attraverso :

- progetti di iniziativa pubblica, avviati direttamente dal Consorzio Parco o dagli Enti locali (più o meno concertati con altri Enti Pubblici);
- progetti di iniziativa privata, approvati dal Consorzio Parco (con rif. alla L.R. 18/97);
- quanti altri strumenti attuativi messi a disposizione dalla normativa statale e regionale per la realizzazione della pianificazione urbanistica (artt. 6-11-12-14 del P.T.C.).

Art. 2 – Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del Piano di Settore Stralcio.

Il Piano di settore Stralcio è costituito dai seguenti elaborati :

- RELAZIONE
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- PLANIMETRIE IN SCALA 1:10.000 DEL TERRITORIO DEL PARCO :
“INDIVIDUAZIONE PERCORSI E PARCHEGGI” (n° 10 Fogli complessivi).

Sono allegati :

- Planimetria in scala 1:50.000 del territorio del Parco (tavola unica);
- Planimetria in scala 1:25.000 del territorio del Parco (tavola unica);
- Documentazione fotografica
- Proposta di formazione dell'ABACO degli arredi e delle attrezzature.

Art. 3 – Aree destinate alla fruizione ricreativa. (artt. 23-24-40-42 del P.T.C.).

Le aree indicate nelle cartografie sono le medesime individuate dal P.T.C. approvato. Per dette aree il presente Piano Stralcio non aggiunge prescrizioni rispetto a quanto già contenuto nelle NTA del PTC.

Per quanto riguarda arredi e attrezzature, essi verranno scelti dagli operatori pubblici o privati dopo aver consultato l'Abaco disponibile presso l'Ufficio tecnico del Consorzio Parco.

Potranno comunque essere approvati specifici arredi e attrezzature non ancora contemplati nell'Abaco suddetto.

Art. 4 – Rete dei percorsi.

(rif. artt. 17c.10 –35-37-39-40 del P.T.C.).

Il Piano di settore stralcio individua cartograficamente la rete dei percorsi:

a – tracciati di fruizione pedonale e ciclabile;

b – tracciati percorribili anche carrabilmente ma con limitazioni al transito e alle percorrenze;

c – tracciati percorribili carrabilmente senza alcuna limitazione al transito.

c-1 – tracciati che saranno percorribili carrabilmente senza alcuna limitazione al transito solo a seguito della realizzazione dei parcheggi terminali di previsione.

Nei tracciati di cui al punto ‘a’ sono ammesse mezzi motorizzati solo se di soccorso o di vigilanza, e i mezzi necessari alle operazioni idrauliche ammesse (rif. Art. 39 del P.T.C.). Dove i tracciati disimpegnano fondi agricoli, sono ovviamente ammessi anche i mezzi di servizio del conduttore dei fondi.

Nei tracciati di cui al punto ‘b’ sono ammessi oltre ai mezzi di cui al punto ‘a’ anche i veicoli che devono accedere agli edifici esistenti.

Nei tracciati di cui al punto ‘b’ sono inoltre consentiti (previa denuncia al parco) i transiti anche per addetti alla manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche; le attività forestali. In occasione di manifestazioni e gare, sono ammessi i transiti dei mezzi strettamente necessari all’assistenza medica e all’assistenza tecnica del percorso, tranne che nelle zone “ambienti naturali”. In queste ultime , sia per i percorsi di tipo “a” che di tipo “b”, potranno essere effettuate manifestazioni podistiche non competitive, purchè su tracciati carrabili, senza posa di segnaletica.

I tracciati di cui al punto ‘c-1’ si riferiscono ai percorsi che rimangono di percorrenza ciclopedonale (quindi di tipo ‘a’) fino alla realizzazione dei parcheggi di previsione ai quali essi conducono. Dopo la realizzazione dei parcheggi il parco provvederà, con la modificazione della segnaletica, a riconoscerne la transitabilità senza alcuna limitazione (quindi di tipo ‘c’).

Indirizzi per le dimensioni, le caratteristiche e i materiali necessari per la realizzazione dei nuovi sentieri, o dei raccordi agli stessi, e per la manutenzione dei sentieri e percorsi esistenti.

La larghezza dei sentieri e dei percorsi pedonali (sui quali è ammessa la circolazione ciclabile, ma subordinatamente a quella pedonale) è indicata in circa almeno mt. 1,50. Nei tratti in cui, particolarmente a causa della morfologia del terreno, tale larghezza risultasse eccessiva, la sezione potrà essere ridotta fino a minimi mt. 0,90. L’eventuale maggiore sezione di percorsi esistenti potrà essere confermata. I raccordi di percorsi ancora da realizzare adotteranno in linea di massima la sezione dei tratti esistenti.

Poiché l’attuazione del piano di settore avverrà per progetti esecutivi, i progetti attribuiranno ai diversi tratti la sezione geometrica opportuna.

In linea di massima, fatte salve specifiche motivazioni ed esigenze valutabili dal Consorzio Parco, la sezione dei nuovi percorsi ciclabili è indicata in almeno mt. 2,00. Per i nuovi percorsi ciclo- pedonali di nuovo tracciato, in cui fosse necessario individuare le rispettive sedi ciclabile

e pedonale, la sezione è indicata in almeno mt. 2,50. I raccordi di percorsi esistenti adatteranno la sezione dei tratti esistenti.

Le pendenze dei sentieri pedonali terranno conto delle necessità dei portatori di handicap, con riferimento alla normativa in vigore; nell'eventualità che a causa della morfologia del terreno ciò non risultasse praticabile, si realizzeranno anche raccordi alternativi, adeguatamente segnalati, per i portatori di handicap.

In linea di massima, i percorsi avranno una pendenza laterale di almeno l'1% per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.

I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi sia pedonali che carrabili sono :

- terra battuta;
- terra battuta, stabilizzata anche con leganti;
- terra battuta con strato di copertura in ghiaia fine o spezzato di cava di differenti granulometrie, bagnato e rullato;
- i materiali ammessi da eventuali piani di settore che fossero elaborati in tempi successivi dal Consorzio Parco, ed approvati.

Nel caso di strade comunali carrabili strettamente connesse alle zone urbanizzate, è ammissibile anche la pavimentazione in asfalto, qualora si tratti di un completamento di strada asfaltata esistente.

Art. 5 – Rete delle percorrenze protette (ciclabili e ciclopedonali) nei Comuni inclusi nel Parco del Serio.

I percorsi ciclabili saranno preferibilmente collocati in corrispondenza di strade comunali o lungo corsi d'acqua, o lungo filari alberati costituenti margini bene individuati nel paesaggio.

In sede di manutenzione straordinaria delle strade comunali, si realizzeranno i raccordi (di competenza dei tratti stradali interessati dalle manutenzioni) necessari alla formazione della rete ciclabile di connessione tra l'ambito dei centri urbani e l'ambito del Parco. Nel caso non fosse possibile realizzare detti percorsi in sede propria, si realizzeranno itinerari ciclabili attraverso la messa in sicurezza delle strade comunali stesse.

Si richiama la Legge regionale n° 65 del 27.11.1989 (e succ. modif. e integraz.) “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”.

Art. 6 – Sbarre e lucchetti (collocati in corrispondenza di percorsi).

Le nuove sbarre posizionate in corrispondenza di percorsi saranno del tipo a contrappeso bilanciato.

Sono ammesse le sbarre ‘a bandiera’ là dove quest’ultima si verifichi competitiva per motivi di sicurezza.

Al fine di agevolare l’accesso ai mezzi e ai responsabili del Parco, i lucchetti saranno omologati (Tipo Yale 160.80). Il Consorzio Parco fornisce i lucchetti per le sbarre esistenti, alle quali dovrà essere sostituito il lucchetto attuale.

La chiusura di percorsi con sbarre è autorizzabile, a condizione che venga consentito il passaggio ciclopedonale ed equestre (minima ampiezza da garantire : mt.1,20). Per quanto riguarda qualsiasi limitatore di sezione (in altezza e in larghezza), la loro collocazione e quella del lucchetto dovranno sempre consentire, oltre al passaggio ciclopedonale ed equestre, l’agevole utilizzo da parte degli addetti del Parco.

Art. 7 – Rete dei parcheggi.

(Rif. art. 36 del P.T.C. integrato con D.G.R. 20.09.2002 n° 7/10399).

I parcheggi si rifanno all'art. 36 del P.T.C. come integrato da D.G.R. 20.09.2002 n° 7/10399.

Si riporta il testo integrale dell'articolo integrato :

“ARTICOLO 36 - Parcheggi

- 1. L'ente gestore ed i comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.*
- 2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui all'articolo 40, comma 6, i parcheggi di cui al comma 1 sono situati in aree esterne alla fascia fluviale di cui all'articolo 29 e comunque a distanza non inferiore a metri cento dalle sponde del fiume, **ad eccezione delle aree di sosta temporanee non attrezzate istituite a servizio delle zone naturalistiche.***

Nella progettazione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale dell'opera nel parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.”.

Il Piano di settore stralcio indica sia i Parcheggi esistenti, sia quelli futuri (programmati, pianificati, autorizzabili). Essi vengono segnalati nella cartografia con il simbolo “P”:

a- Parcheggi esistenti (generalmente comunali), che possono essere utilizzati a servizio delle zone di fruizione (sono segnalati con lo stesso simbolo anche i parcheggi già programmati e finanziati dagli Enti) : simbolo di “P” circoscritto in un quadrato;

b- nuovi parcheggi pubblici realizzabili, mirati a servire zone destinate alla fruizione più o meno intensiva : simbolo di “P” circoscritto in un cerchio. (La realizzazione di questi parcheggi è in alcuni casi la condizione per la carrabilità dei percorsi- vedi art.4).

Dove l'estensione (attuale o di previsione) del parcheggio è contenuta in poche unità, si è adottato il simbolo di “p” minuscola (es. le piccole piazzole di parcheggio di due-tre-quattro posti auto per i fruitori delle rive del fiume/pescatori).

I materiali consentiti per la pavimentazione dei parcheggi di nuova realizzazione (ad eccezione di quelli inseriti nelle aree affidate alla pianificazione comunale) sono :

- terra battuta con strato di copertura in ghiaia fine (o pietrischetto),
- terra battuta stabilizzata anche con leganti,
- prato;
- i materiali ammessi da eventuali piani di settore che fossero elaborati in tempi successivi dal Consorzio Parco, ed approvati.

Ogni area di parcheggio sarà in linea di massima ombreggiata, e potrà essere parzialmente schermata : ogni area di sosta sarà dotata di un proprio equipaggiamento vegetazionale (con riferimento all'Allegato “C” delle NTA del P.T.C. del Parco); il piano di settore delle aree degradate contiene indicazioni per la dotazione verde dei parcheggi.

Gli eventuali arredi (quali steccati, contenitori portarifiuti, fontanelle, bacheche) saranno in linea di massima scelti dall'Abaco adottato dal Parco.

Art. 8 – Connessioni con il Piano di Settore delle Aree Degradate (art. 40 e 42/24 PTC).

Il presente Piano Stralcio recepisce le indicazioni emerse dal Piano di Settore delle Aree Degradate elaborato nel 1996 (sulla base del P.T.C. adottato) per quanto riguarda gli indirizzi che si verificano coerenti con il Piano Territoriale di Coordinamento approvato.

Le indicazioni che emergeranno dall'aggiornamento del Piano di Settore delle Aree Degradate (sulla base del P.T.C. approvato) potranno prevalere sulle disposizioni del presente Piano stralcio per le aree degradate da recuperare di cui all'art. 24 del P.T.C., e non richiederanno una specifica variante al presente Piano stralcio.